

Interpello ex art. 3-septies del D.lgs n.152/2006 in merito al DM 118/2020 e attività di recupero R3/R12 allegato C parte IV, D.Lgs. 152/06.

Normativa di rilievo

- 1) Art. 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 - Cessazione della qualifica di rifiuto nello specifico il comma 2: L'operazione di recupero può consistere semplicemente nel controllare i rifiuti per verificare se soddisfano i criteri elaborati conformemente alle predette condizioni. I criteri di cui al comma 1 sono adottati in conformità a quanto stabilito dalla disciplina comunitaria ovvero, in mancanza di criteri comunitari, caso per caso per specifiche tipologie di rifiuto attraverso uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. I criteri includono, se necessario, valori limite per le sostanze inquinanti e tengono conto di tutti i possibili effetti negativi sull'ambiente della sostanza o dell'oggetto.
- 2) Allegato C parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152- Operazioni di recupero
- 3) ALLEGATO IV parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152- Progetti sottoposti alla Verifica di assoggettabilità di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano - **lettera z.b)** Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della [parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#), ad esclusione degli impianti mobili volti al recupero di rifiuti non pericolosi provenienti dalle operazioni di costruzione e demolizione, qualora la campagna di attività abbia una durata inferiore a novanta giorni, e degli altri impianti mobili di trattamento dei rifiuti non pericolosi, qualora la campagna di attività abbia una durata inferiore a trenta giorni. Le eventuali successive campagne di attività sul medesimo sito sono sottoposte alla procedura di verifica di assoggettabilità a VIA qualora le quantità siano superiori a 1.000 metri cubi al giorno.
- 4) Decreto ministeriale 22 settembre 2020, n. 188 recante i criteri specifici nel rispetto dei quali i rifiuti di carta e cartone cessano di essere qualificati come tali ai sensi e per gli effetti dell'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

Spett.le Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica,

la scrivente Provincia di Viterbo – Unità di Progetto Tutela del Territorio ha ricevuto con pec acquisita al prot. n. 3948 del 02/02/2023 formale richiesta da parte della ditta “DM srl” di rinnovo con modifica non sostanziale ai sensi dell'art 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. per l'impianto di recupero di rifiuti non pericolosi sito nel Comune di Viterbo.

La ditta è attualmente autorizzata per la messa in riserva R13 per 15.000 t/a e per 3.000 t/a in R3- Riciclaggio/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi per la linea di recupero di rifiuti di carta e cartone. Nello specifico, la modifica riguarda tale linea di recupero di rifiuti di carta e cartone e consisterebbe nel trattare in R12- Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11 un quantitativo pari a 12.000 t/a su cui applicare i criteri specifici dell'*End of Waste* secondo il DM 118/2020, mantenendo sempre in essere le operazioni di recupero in R3 sulle 3.000 t/a.

La richiesta della Provincia di Viterbo scaturisce dal fatto che l'ARPA Lazio della Sezione di Viterbo in seguito a controlli effettuati presso l'impianto della ditta DM srl, ha trasmesso alla scrivente con prot. 38500 del 29.11.2022 gli esiti di tali attività di controllo, riscontrando il mancato rispetto delle prescrizioni dell'atto autorizzativo, relativamente al superamento del quantitativo previsto per l'operazione di recupero R3 per i rifiuti di carta e cartone.

La Provincia, pertanto, ha comunicato al proponente di non poter procedere all'accoglimento dell'istanza, trattandosi a suo avviso di una modifica sostanziale ai sensi dell'art 208 del D.Lgs 152 e s.m.i., in quanto essendo la ditta già autorizzata in R3 per il recupero di carta e cartone, non necessità del passaggio in R12 poichè esiste già un'attività di recupero.

La Provincia di Viterbo ha fondato il proprio diniego sul possibile presupposto che l'inserimento di un aumento dei quantitativi da avviare a recupero in R12 sia un modo per ovviare alla procedura di verifica di cui al co 9 art. 6 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. che scatterebbe nel momento in cui la richiesta venisse fatta per aumentare i quantitativi avviati alle operazioni di recupero in R3, configurandosi quest'ultima come una modifica sostanziale.

Tenuto conto che la scrivente con PEC prot 14651 del 28-4-23 aveva trasmesso il medesimo interpello ad una Direzione del Ministero non competente in materia (nota di riscontro ministeriale acquisita al prot 15666 dell'8-5-23)

Tanto premesso, la scrivente Provincia di Viterbo ai sensi dell'art. 3-septies del D.Lgs n.152/2006 e smi, chiede a codesto Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica di dare indicazioni in merito alla possibilità di poter rilasciare al soggetto richiedente un'autorizzazione all'esercizio di una doppia linea di recupero dei rifiuti di carta e cartone, di cui una da adibire a recupero R12 secondo i criteri specifici dell'*End of waste* disciplinati dal DM 118/2020 e l'altra a recupero R3 di materia prima seconda di carta e cartone secondo il DM 05/02/1998.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ing. Antonello Riccardi

IL DIRIGENTE
Avv. Francesca Manili